



CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FONETICA A FAVORE DEI SOGGETTI LARINGECTOMIZZATI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117, Cod. Fiscale/ P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini della presente atto, dal Dott. Paolo Borgotti - Direttore SOC Distretto VCO

E

L'Associazione Italiana Laringectomizzati con sede in Milano, via A. Caroncini 5, Partita IVA 801298830156, nella persona del Presidente pro-tempore della stessa Associazione Dott. Maurizio Magnani.

PREMESSO CHE

- A) tra gli obiettivi fissati dalla legge istitutiva del S.S.N. notevole importanza assume la fase riabilitativa degli stati di invalidità e di inabilità, così come espresso dall'art. 2 punto 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- B) le Associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge citata, concorrono al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, alle attività sanitarie pubbliche;
- C) i fini statutari dell'Associazione Italiana Laringectomizzati non sono rivolti al conseguimento di attività di lucro, ma di intervento socio-terapeutico dei soggetti colpiti da forme morbose che hanno determinato gravi danni all'uso della parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ

L'A.S.L. VCO e l'Associazione Italiana Laringectomizzati (di seguito denominata AILar) con sede Legale in Milano, via Caroncini 5, concordano nello stipulare il presente atto convenzionale mediante il quale la citata Associazione, attraverso propri esperti abilitati rieducatori, provvederà a erogare prestazioni di tipo rieducativo e riabilitativo della parola a favore di soggetti laringectomizzati assistiti dalla A.S.L.

ART. 2 – SEDE E SVOLGIMENTO DELL'ORARIO DELL'ATTIVITÀ

Il rieducatore, messo a disposizione dall'AILar e del quale saranno tempestivamente e formalmente rese note le generalità alla A.S.L., effettuerà le proprie prestazioni in locali messi a disposizione dalla A.S.L. presso i presidi di Domodossola e Verbania e presso l'ambulatorio A.S.L. sito nel C.O.Q. di Omegna che saranno ritenuti idonei.

L'attività del rieducatore sarà espletata per n. 4 ore settimanali suddivise in 2 sedute presso i due presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania e per numero 2 ore in un'unica seduta presso l'ambulatorio A.S.L. sito nel C.O.Q. di Omegna.

L'articolazione della stessa sarà concordata con le rispettive Direzioni Sanitarie.

**ART. 3 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE**

L'Operatore, nello svolgimento della propria attività, oltre al rispetto delle normative generali vigenti presso la A.S.L., per ogni e qualsiasi eventualità sia nella fase preparatoria che in quella interventiva, ha l'obbligo di tenersi in stretto contatto con il Primario della Divisione di Otorinolaringoiatria, al quale è demandata la vigilanza e il controllo sul regolare espletamento dell'attività di cui trattasi, anche al fine di predisporre eventuali piani e programmi terapeutici personalizzati, nello spirito di collaborazione di tipo dipartimentale.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'A.S.L.

L'A.S.L. VCO, al fine di consentire l'ottimale erogazione delle prestazioni da parte dell'Operatore, metterà a disposizione, oltre agli idonei locali di cui al 1° comma dell'art. 2, anche le attrezzature, gli arredi e gli strumenti necessari.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI PATRIMONIALI

Fermo restando quanto indicato al 1° comma del precedente art. 2, l'A.S.L. per le prestazioni erogate dal rieducatore dell'AiLar corrisponderà il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate ai sensi dell'art. 7 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Precisato che vengono rimborsate le spese vive documentate, e precisamente: il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni km percorso e il pasto sotto forma di buono pasto aziendale, la liquidazione sarà adottata dal Distretto VCO a fronte di specifica rendicontazione da parte dell'AiLar e previa verifica da parte del citato Distretto, che provvederà quindi alla relativa trasmissione alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Per le attività rieducative l'ASL VCO non assume alcuna responsabilità civile né penale, sia per eventuali danni arrecati a terzi sia per quelli cui potrebbe incorrere l'operatore nell'esercizio della propria attività, tantomeno risponde per eventuali infortuni o incidenti che si dovessero verificare "in itinere". Conseguentemente l'AiLar provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalle fattispecie in precedenza descritte i cui oneri sono a carico dell'ASL VCO.

ART. 7 – VALIDITÀ

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti con lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle apposite norme della vigente legislazione in materia.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) alla deliberazione n.
composto da n. 3 pagine

del

ART. 9 – REGISTRAZIONE

Per gli adempimenti in ordine alla registrazione della presente convenzione le parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto.

Omegna, li _____

<i>Il Presidente dell'Associazione Italiana Laringectomizzati Dott. Maurizio Magnani</i>	<i>Per l'ASL VCO Il Direttore SOC DISTRETTO VCO Dott. Paolo Borgotti</i>
---	---